



## **DECRETO MUNICIPALE RIGUARDANTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O DI GELO DEI SEDIMI STRADALI**

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli stabili e accessi alle proprietà private, provocati dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via, deve essere eseguito a cura dei proprietari senza compromettere la pulizia della via pubblica.
2. La neve raccolta da strade, piazze e posteggi, che non sarà possibile sgomberare altrove, sarà depositata su terreni di proprietà privata, avendo cura di non causare intralcio o danno.
3. È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata, laddove è possibile, evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.
4. Durante le nevicate o in previsione delle stesse, il parcheggio di veicoli ai bordi delle strade è proibito. I veicoli presenti nei parcheggi pubblici dovranno essere parcheggiati in modo ordinato allo scopo di facilitare le operazioni di sgombero della neve. La polizia comunale potrà provvedere alla rimozione forzata dei veicoli che ostacoleranno le operazioni di sgombero, addebitando le spese ai diretti interessati. Il possesso di un abbonamento comunale di parcheggio non garantisce l'immediata pulizia degli stalli pubblici.
5. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole porta neve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
6. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti dei loro stabili.
7. Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi, con materiale che provoca caduta di liquidi sulle strade. È vietato lavare nei periodi in cui la temperatura è al di sotto dei 0 gradi marciapiedi, strade, scalini e automezzi in vicinanza o sulle strade onde evitare la formazione di superfici ghiacciate.
8. I proprietari devono recidere i rami e le piante che sporgono dal confine privato verso le vie pubbliche entro l'inizio della stagione invernale. Nel caso in cui le sporgenze minime non rispettate (almeno 4 metri); eventuali danni ai veicoli di sgombero saranno a carico del proprietario del mappale dal quale sporgono le ramaglie. Inoltre, l'autorità comunale può obbligare i proprietari di tali mappali al ripristino della situazione legale entro 24 ore dall'intimazione.
9. Le cinte e i cancelli privati dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi di sgombero.



10. Nei tempi di attesa durante lo sgombero della neve dalle strade, ogni utente è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico ed è altresì tenuto a seguire le indicazioni del personale comunale impiegato in loco.
11. Si invita la popolazione, in caso di strade e marciapiedi ricoperti di neve o ghiaccio, a voler adattare equipaggiamento e comportamento per evitare incidenti e infortuni considerando che lo sgombero neve non può essere garantito in contemporanea su tutte le strade e su tutti i marciapiedi.
12. Ogni violazione delle presenti disposizioni saranno perseguite a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

**IL MUNICIPIO DI ROVEREDO**

 <p>Il Sindaco Gianpiero Raveglia</p>		 <p>Il Segretario comunale Fausto Delle Coste</p>
---	---	--

Roveredo, 16 dicembre 2024